Cassazione penale sez. VI â?? 26/04/2016, n. 22800

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 28 febbraio 2011 dal Tribunale di Lecco nei confronti di M.A., ritenuto colpevole del delitto di peculato continuato e condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione con i doppi benefici.

Nel giudizio di merito si Ã" accertato che il M., agente scelto della Polizia di Stato, addetto al posto fisso presso lâ??ospedale (OMISSIS), aveva utilizzato in 13 occasioni il fax dellâ??ufficio per trasmettere documentazione relativa a pratiche infortunistiche allo Studio Scai con il quale collaborava insieme al suocero: la circostanza, confermata da testimoni, era stata ammessa dallo stesso imputato, che, in altre occasioni, aveva utilizzato anche la fotocopiatrice dellâ??ufficio per finalità estranee allâ??attività istituzionale.

Ritenuto che lâ??utilizzo di strumentazione pubblica per fini privati integra il peculato, la Corte di appello ha escluso la possibilitĂ di ravvisare nel caso di specie il peculato dâ??uso, come prospettato dalla difesa dellâ??imputato, in quanto le energie utilizzate non potevano essere restituite; ha anche escluso la configurabilitĂ dellâ??ipotesi lieve di cui allâ??art. 323 bis c.p., in quanto il modesto valore economico dei beni aveva giustificato il riconoscimento dellâ??attenuante di cui allâ??art. 62 c.p., n. 4, mentre la valutazione globale del fatto non consentiva di riconoscerne un disvalore minimo.

2. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore della??imputato, che ne chiede la??annullamento per due motivi:

â?? violazione dellâ??art. 606 c.p.p., lett. b) ed e): si deduce lâ??insussistenza del reato per mancanza di danno patrimonialmente apprezzabile, stante la modestia della condotta, consistita nellâ??invio di 13 fax nellâ??arco di due mesi, ed il salto logico della motivazione nella parte in cui ritiene che lâ??imputato aveva destinato lâ??ufficio a succursale della societĂ privata. Lâ??utilizzazione dei beni della pubblica amministrazione sarebbe stata episodica e non avrebbe leso la funzionalitĂ dellâ??ufficio:

â?? violazione dellâ??art. 606 c.p.p., lett. b), ed e), in relazione allâ??art. 314 c.p., comma 2: la Corte di appello avrebbe errato nel non ritenere configurabile il peculato dâ??uso, ravvisato nel caso di indebito utilizzo del telefono dâ??ufficio per la non realizzabilità della appropriazione definitiva delle energie costituite dalle onde elettromagnetiche così come della somma al cui esborso lâ??uso indebito espone lâ??ufficio nÃ" Ã" stato chiarito perchÃ" non ricorresse nel caso di specie, stante il carattere occasionale e lâ??inoffensività della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto in ragione della diversa qualificazione giuridica del fatto e della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione.

Premesso che in tema di peculato lâ??appropriazione si realizza con lâ??inversione del titolo del possesso da parte del pubblico agente, che si comporta, oggettivamente e soggettivamente uti dominus nei confronti della cosa posseduta in ragione dellâ??ufficio, che conseguentemente viene estromessa totalmente dal patrimonio dellâ??avente diritto, nel caso in esame non Ã" ravvisabile il peculato, mancando la definitiva perdita del bene da parte della pubblica amministrazione, in quanto sia sul piano oggettivo che soggettivo Ã" emerso che lâ??imputato ha solo fatto un uso indebito del fax dellâ??ufficio, distogliendolo temporaneamente dalla sua destinazione originaria per fini personali.

Nella sentenza n. 19054/13 le Sezioni Unite hanno chiarito che in caso di utilizzo del telefono dâ??ufficio non sono oggetto di appropriazione definitiva nÃ" il bene materiale nÃ" lâ??energia elettrica, necessaria ad attivare le onde elettromagnetiche, che viene in rilievo quale entità di consumo inscindibilmente legata al funzionamento dellâ??apparecchio e, pertanto, non può costituire lâ??oggetto diretto, specifico ed autonomo della condotta dellâ??agente, nÃ" il costo che la pubblica amministrazione sopporta per lâ??utilizzo indebito del bene, trattandosi di una conseguenza della condotta dellâ??agente infedele, il quale non ha il previo possesso delle somme corrispondenti allâ??onere economico che la pubblica amministrazione sostiene per effetto della sua condotta.

Chiarito, altres \tilde{A} , che nel caso in esame lâ??imputato utilizzava in modo programmaticamente momentaneo il fax dellâ??ufficio per scopi privati e che lâ??abuso del possesso del bene della pubblica amministrazione non si \tilde{A} " tradotto nella stabile inversione in dominio, in quanto, dopo lâ??uso arbitrario, il bene \tilde{A} " stato restituito alla sua destinazione pubblicistica originaria, nella fattispecie non solo va esclusa la configurabilit \tilde{A} del peculato ma anche del peculato dâ??uso per mancanza di concreta offensivit \tilde{A} del fatto.

Per la rilevanza penale del fatto occorre sempre che lâ??uso indebito produca un apprezzabile danno al patrimonio della p.a. o di terzi o una concreta lesione della funzionalitĂ dellâ??ufficio, non ravvisabili nella fattispecie in ragione della minima entitĂ del danno cagionato, neppure quantificato.

Tuttavia, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la condotta non \tilde{A} " penalmente irrilevante, residuando lâ??abuso dâ??ufficio quale cornice legale nella quale sussumerla.

Infatti, come già precisato da questa Corte, mentre nel delitto di peculato la condotta consiste nellâ??appropriazione di danaro o altra cosa mobile altrui, di cui il responsabile abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio â?? onde la violazione dei doveri di ufficio

costituisce esclusivamente la modalità della condotta, cioÃ" dellâ??appropriazione -, nellâ??abuso di ufficio â?? di carattere sussidiario â?? la condotta si identifica con lâ??abuso funzionale, cioÃ" con lâ??esercizio delle potestà e con lâ??uso dei mezzi inerenti ad una funzione pubblica per finalità differenti da quelle per le quali lâ??esercizio del potere Ã" concesso, e finalizzate, mediante attività di rilevanza giuridica o comportamenti materiali, a procurare un vantaggio patrimoniale per sÃ" o per altri ovvero ad arrecare ad altri un ingiusto danno (Sez. 6, sentenza n. 20094 del 04/05/2011, Rv. 250071, relativa proprio allâ??indebito utilizzo del fax dellâ??ufficio per ottenere informazioni allâ??Aci su autovetture immatricolate a Trieste al fine di favorire la moglie, procacciatrice di affari per conto di unâ??agenzia di assicurazioni).

Si Ã", altresì, affermato che â??Integra il delitto di abuso dâ??ufficio la condotta del pubblico dipendente di indebito uso del bene che non comporti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale a danno dellâ??avente dirittoâ?• (Sez. 6, n. 14978 del 13/03/2009, Rv. 243311; Sez. 6, 2.4.1992 n. 10896, Bronte, Rv.

192873; Sez. 6, 12.12.2000 n. 381, Genchi, Rv. 219086; Sez. 6, 9.4.2008 n. 31688, Cannalire, Rv. 240692) ed Ã" indubbio, per come accertato dai giudici di merito, che il M. abbia reiteratamente utilizzato e per un discreto arco temporale il fax dellâ??ufficio per ricevere e trasmettere documenti ed atti, consegnatigli dai clienti proprio allâ??interno dellâ??ufficio, alla società con la quale collaborava per curare pratiche infortunistiche, destinando lâ??ufficio a succursale della stessa.

Oggettivo Ã", quindi, il reiterato indebito utilizzo del fax dellâ??ufficio, di norma destinato alla ricezione di comunicazioni ed atti urgenti presso il posto di polizia dellâ??ospedale pubblico, per scopi meramente privati in consapevole violazione dei doveri di lealtà e correttezza imposti ad un pubblico ufficiale: in sostanza, lâ??imputato ha coscientemente e volontariamente realizzato le condotte contestate, strumentalizzando ed abusando dellâ??ufficio e dei mezzi a sua disposizione per procurarsi lâ??ingiusto vantaggio di velocizzare pratiche infortunistiche, favorendo i clienti ai quali evitava il disagio di recarsi presso la sede della società e curando, parallelamente, in orario di lavoro, la propria attività privata.

Lâ??infondatezza del ricorso ne imporrebbe il rigetto, tuttavia, sullo stesso prevale, in assenza di altri elementi suscettibili di determinare unâ??assoluzione nel merito del ricorrente, lâ??applicazione della causa sopravvenuta di estinzione del reato ai sensi dellâ??art. 129 c.p.p., comma 1, in quanto il reato di cui allâ??art. 323 c.p., così riqualificato il fatto, Ã" estinto per prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione (da settembre 2007 a giugno 2008) e non risultando rinvii.

Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Riqualificato il fatto come abuso dâ??ufficio ex art. 323 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perch \tilde{A} " il reato \tilde{A} " estinto per intervenuta prescrizione.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2016

Campi meta

Massima : Integra lâ??abuso dâ??ufficio utilizzare il fax dellâ??ufficio per scopi meramente privati.

Supporto Alla Lettura : L'abuso d'ufficio Ã" reato proprio potendo essere commesso dal pubblico ufficiale e, a seguito della riforma del 1990, dall'incaricato di pubblico servizio, nozioni per le quali si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 357 e 358 c.p.p. (legge 86/1990). â?¢ Si tratta di reato di evento. â?¢ Procedibilità : dâ??ufficio â?¢ Tentativo: configurabile. â?¢ Lâ??articolo 23 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 lâ??ambito oggettivo di applicazione Ã" circoscritto perché non sono più sanzionati sul piano penale comportamenti in trasgressione di misure regolamentari, ma esclusivamente di â??specifiche regole di condottaâ?• previste da norma di rango primario (legge o atto avente forza di legge). â?¢ prescrizione: 6 anni â?¢ Messa alla prova: possibile